

**Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione al decreto legislativo n. 22/97.**

Vista la l.r. 59/96 "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti" che ha la finalità di incentivare la riduzione dei rifiuti, di pianificare ed organizzare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, e che tra l'altro prevede agli artt. 5, 14, 15 e 16 che la Giunta Regionale adotti disposizioni e prescrizioni per l'organizzazione e la realizzazione dei sistemi integrati di smaltimento e riutilizzo dei rifiuti urbani di cui al capo III, dei rifiuti speciali di cui al capo IV, dei rifiuti sanitari di cui al capo V, dei rifiuti inerti di cui al capo VI;

visto il Decreto legislativo n. 22/97 che disciplina la gestione dei rifiuti, recepisce la direttiva CEE in materia di rifiuti e abroga le precedenti normative di settore;

visto il D.D.L. n. 301 approvato dal Consiglio Regionale il 22.04.1997 ed in attesa di visto da parte del Governo;

ritenuto necessario definire, in applicazione al neoemanato decreto legislativo n. 22/97, alcune prime indicazioni e disposizioni regionali che tra l'altro sostituiscono ed integrano precedenti disposizioni, ed in particolare le circolari: 10/ECO/88 - 25/ECO/89 - 6/ECO/90 - 10/ECO/90 - 21/ECO/90 - 24/ECO/90 - 26/ECO/90 - 14/ECO/91 - 14/SAN-ECO/92 - 17/ECO/92 - 5/TAF/94 D.C.R. 912/13944/94;

la Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

d e l i b e r a

per le considerazioni esposte in premessa:

- di approvare le prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione del Decreto legislativo n. 22/97 in allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante della stessa.
- Tali indicazioni e disposizioni integrano e sostituiscono quanto previsto nelle circolari: 10/ECO/88 - 25/ECO/89 - 6/ECO/90 - 10/ECO/90 - 21/ECO/90 - 24/ECO/90 - 26/ECO/90 - 14/ECO/91 (fatto salvo il punto D12) - 14/SAN-ECO/92 - 17/ECO/92 - 5/TAF/94 - D.C.R. 912-13944/94.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

**ALLEGATO 1****PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI REGIONALI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 22/97.****A) RIFIUTI URBANI.**

Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani effettuate direttamente dai Comuni e/o dalle Comunità Montane rientrano nella privativa pubblica e non sono soggette ad alcuna autorizzazione o iscrizione all'Albo Gestori di cui all'art. 30 D. lgs. 22/97.

Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani effettuate da consorzi, aziende speciali sono sottoposte a iscrizione all'Albo gestori ai sensi dell'art. 30 comma 10 Decreto Legislativo n. 22/97, tramite una comunicazione da parte del Comune di riferimento per i Comuni convenzionati o da parte del Comune sede legale del consorzio per quelli consorziati, che deve garantire le capacità tecniche e finanziarie dei Consorzi o delle Aziende speciali. Poiché non è esplicitamente previsto un regime transitorio per permettere ai suddetti enti di adeguarsi alle nuove disposizioni si ritiene applicabile il regime transitorio dell'art. 57 comma 5 d. lgs. 22/97.

La conduzione delle stazioni di trasferimento e stazioni di conferimento di rifiuti urbani, essendo di competenza e di privativa pubblica, si ritiene che rientrino nelle operazioni di raccolta di cui all'art. 6 comma 1 punto e) Decreto Legislativo n. 22/97: infatti in tali "isole ecologiche" vengono effettuate le operazioni di trasbordo da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e il conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il loro trasporto. Pertanto se tali attività sono svolte dai Comuni non necessitano di alcuna autorizzazione, mentre se sono svolte da consorzi o aziende speciali è necessaria l'iscrizione all'Albo Gestori come già specificato.

Come detto sopra il trasbordo di rifiuti effettuato tra mezzi di capacità diversa e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite e che la sosta non superi un termine temporale congruo. In linea

di massima si ritiene che per l'effettuazione dell'intero ciclo possa essere definito congruo un termine di 72 ore.

Tale permanenza è ammessa, alle condizioni succitate, per non più di una settimana, nel territorio delle Comunità Montane ove, a causa dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti e delle difficoltà di trasporto, le Comunità Montane stesse individuano tali operazioni di trasbordo in un preciso piano di raccolta dei rifiuti.

Lo stazionamento, per motivi tecnici, di carichi completi di rifiuti assimilati sui mezzi di trasporto provenienti direttamente da aziende produttrici, presso centri di stoccaggio, senza che in essi si verifichino operazioni di trasbordo o altre manipolazioni, è ricompreso nelle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Tali trasporti devono essere accompagnati da formulari di identificazione redatti dal produttore del rifiuto con l'indicazione del vettore e dell'impianto di smaltimento finale.

La realizzazione e gestione delle aree attrezzate per la valorizzazione dei rifiuti non individuati dal D. M. 5/9/94, provenienti da raccolte differenziate sono soggette ad approvazione di progetto ed autorizzazione all'esercizio ai sensi degli artt. 27 e 28 d. lgs. 22/97.

La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per la valorizzazione dei rifiuti individuati dal D. M. 5/9/94 sono soggette alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 D. Lgs. 22/97. Tuttavia, qualora il proponente lo ritenga opportuno, può richiedere anche per questi impianti l'approvazione di progetto e l'autorizzazione all'esercizio di cui agli artt. 27 e 28 D. Lgs. 22/97.

I privati possono svolgere tali attività in regime di appalto, concessione da parte dell'ente pubblico titolare del servizio, o previo accordi di programma di cui all'art. 22 comma 11 d. lgs. 22/97.

Per quanto concerne le modalità di raccolta, l'art. 21 comma 2 D. Lgs. 22/97 assegna ai Comuni, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato, il compito di disciplinare la gestione dei rifiuti tramite l'adozione di regolamenti che, tra l'altro, devono stabilire le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi, nonché stabilire le norme che garantiscono una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi. L'art. 24 D. Lgs. 22/97, inoltre, pone degli obiettivi di raccolta differenziata: al fine del raggiungimento di tali obiettivi e per una maggiore tutela ambientale si rende necessario per l'ente gestore del servizio potenziare le modalità della raccolta differenziata medesima, anche nel rispetto dell'art. 10 L. R. 59/95.

Sono rifiuti urbani pericolosi quelli elencati nell'allegato D al D. Lgs. 22/97 (vernici, inchiostri, adesivi/ solventi/ prodotti fotochimici/ pesticidi/ tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, comprese le pile a bottone) provenienti da attività di cui all'art. 7 comma 2 D. Lgs. 22/97 ad esclusione dei rifiuti domestici.

#### A.1 - Obblighi di raccolta differenziata ai fini del recupero.

L'ente gestore del servizio deve attivare le seguenti raccolte differenziate ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D. Lgs. 22/97.

In particolare:

- a) entro il 31/12/97 devono essere raccolti in modo differenziato i seguenti materiali, anche sulla base delle indicazioni del Piano Regionale e successive disposizioni tecniche:
  - 1) Carta e cartone;
  - 2) vetro;
  - 3) scarti di verde pubblico e privato;
  - 4) rifiuti ingombranti.
- b) entro l'1/5/98:
  1. la frazione organica da utenze domestiche e da utenze selezionate qualora siano stati realizzati gli impianti di compostaggio previsti nel bacino o nell'ambito territoriale ottimale;
  2. gli oli minerali provenienti dal cambio olio degli autoveicoli effettuato in proprio dai privati cittadini.
- c) Considerato che è vietato (art. 43 comma 1 D. Lgs. 22/97) lo smaltimento in discarica degli imballaggi ad eccezione degli scarti provenienti da selezione, riciclo e recupero degli imballaggi e anche alla luce della costituzione dei nuovi consorzi dei singoli materiali di imballaggio e del CONAI, devono essere raccolti separatamente, entro l'1/5/98 (art. 39 D. Lgs. n. 22/97), i rifiuti da imballaggio primari selezionati dai rifiuti domestici. Nel caso in cui tale raccolta non venga attivata entro l'1/5/98 dal servizio pubblico, la stessa può essere organizzata dai produttori e dagli utilizzatori.

#### A.2 - Raccolta differenziata al fine di ridurre l'impatto ambientale.

E' inoltre opportuno che l'ente gestore del servizio attivi raccolte differenziate di particolari rifiuti urbani, qui di seguito elencati, che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale e igienico sanitario, con eventuale deposito anche presso le stazioni di conferimento ed aree attrezzate:

- contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- aghi e siringhe nelle aree pubbliche;
- pile e batterie;
- farmaci scaduti;

Tali rifiuti devono essere stoccati in contenitori idonei ad evitare la dispersione nell'ambiente di eventuali effluenti.

Le stazioni di conferimento, trasferimento e le aree attrezzate devono essere localizzate in zone non sottoposte a fasce di rispetto fluviale.

I cittadini devono uniformarsi ai criteri di raccolta differenziata determinati dall'ente gestore del servizio.

### A.3 - Particolari categorie di rifiuti urbani.

RIFIUTI CIMITERIALI: l'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97 ha classificato questa tipologia di rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli previsti alle lettere b), c) ed e) del medesimo comma 1 dell'art. 7, come rifiuti urbani. Tuttavia vista la particolarità dei rifiuti medesimi in attesa delle norme tecniche che lo Stato deve emanare ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D. Lgs. si ritiene opportuno, per quanto riguarda le modalità di smaltimento, il rispetto delle seguenti specificazioni tecniche:

#### *A - FRAMMENTI DI LEGNAME, STOFFA, AVANZI DI INDUMENTI, ETC., DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI:*

- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali".
- deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
- smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.

#### *B- PARTI METALLICHE QUALI ZINCO, OTTONE, PIOMBO, ETC., DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI:*

- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
- deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al punto A;
- invio al recupero tramite rottamazione.

#### *C- CARTA, CARTONE, PLASTICA, RESIDUI VEGETALI, CERI, LUMINI ETC., DERIVANTI DA OPERAZIONI DI PULIZIA E GIARDINAGGIO:*

- devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.

### B) CONFERENZE EX ART. 3 BIS L. 441/87

Il d. lgs. 22/97, mentre fa salve le autorizzazioni ex D.P.R. 915/82, per le domande in itinere non prevede disposizioni transitorie tra il nuovo regime autorizzativo ed il regime autorizzativo previsto dal D.P.R. 915/82.

Si ritiene che in base ai principi della legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo sia possibile approvare, ai sensi dell'art. 27 del d. lgs. 22/97, impianti per i quali è già stata effettuata la conferenza ex art. 3 bis legge 441/87, ma per i quali non sia stato perfezionato l'atto amministrativo prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 22/97.

Tale approvazione dovrà tenere conto della nuova classificazione dei rifiuti.

### C) DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE.

All'art. 6 comma 1 lett. m) vengono individuate le condizioni in base alle quali un produttore può depositare propri rifiuti presso il luogo di produzione, senza specifiche autorizzazioni, ma esclusivamente previa notizia alla Provincia per il deposito dei rifiuti pericolosi.

In particolare:

- il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non deve superare i 10 mc o in alternativa i rifiuti devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
- il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi non deve superare i 20 mc o in alternativa i rifiuti devono essere asportati con cadenza almeno trimestrale

Inoltre il d. lgs. 22/97 non fa salve esplicitamente tutte le comunicazioni relative allo stoccaggio in azienda di rifiuti tossici e nocivi inviate alla Regione ai sensi dei decreti legge sul riutilizzo. Per evitare duplicazione di documenti ed appesantimento di procedure, si ritiene tuttavia di considerare valide, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera m), le comunicazioni suddette, che la Regione ha già inviato alle Province competenti. Quindi non sono tenuti a rinnovare la notizia alla Provincia i soggetti che hanno già inoltrato tali comunicazioni, nel caso in cui vengano rispettate le condizioni dell'art. 6 comma 1 lett. m) e non siano cambiate le condizioni del deposito temporaneo.

Si rammenta tuttavia che in base alla precedente legislazione la comunicazione era dovuta solo per lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi, mentre attualmente è dovuta per il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi. Quindi i soggetti che effettuavano il deposito temporaneo, presso il luogo di produzione, di rifiuti speciali ora pericolosi sono soggetti alla comunicazione suddetta.

Si precisa inoltre che la notizia deve essere data alla Provincia prima dell'inizio attività.

Nel caso in cui il deposito temporaneo non rispetti le condizioni di cui all'art. 6, comma 1 lettera m) tale deposito verrà considerato come stoccaggio e quindi soggetto all'autorizzazione ex art. 28 d. lgs. n. 22/97.

Le attività di adeguamento volumetrico, comprese quelle di taglio, frantumazione ecc., effettuate sui rifiuti nel luogo di produzione degli stessi non rientrano nelle operazioni di smaltimento di cui all'all. B) al D. Lgs. 22/97.

#### D) CERNITA DI RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI.

La cernita di rifiuti prodotti da terzi non è prevista esplicitamente né nelle operazioni di recupero di cui all'Allegato C, né nelle operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B, del d. lgs. 22/97.

Nella definizione dell'attività di raccolta è prevista la possibilità di cernita di rifiuti finalizzata al trasporto. Ritenuto che la suddetta cernita è da intendersi quella effettuata dal produttore di rifiuti, si ritiene che la cernita, effettuata su rifiuti di terzi debba essere ricompresa nell'operazione D 13 dell'Allegato B al d. lgs. 22/97 "raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di smaltimento" o nell'operazione R 13 dell'Allegato C al d. lgs. 22/97 "messa in riserva dei rifiuti in attesa di una delle operazioni di recupero".

Nell'ambito delle attività di cernita sono ricomprese anche operazioni di adeguamento volumetrico (quali quelle di taglio, frantumazione, compattazione ecc...).

Le attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 22/97 e di smaltimento di rifiuti ai sensi degli artt. 27 e 28 D. Lgs. 22/97, compresa la cernita, possono essere svolte nello stesso impianto ed utilizzando le stesse strutture; in questo caso il gestore dell'impianto per lo svolgimento delle due attività può stoccare un quantitativo di rifiuti non superiore a quello fissato dalla Provincia competente. Le modalità di esercizio delle due attività devono garantire una netta separazione delle stesse anche in ordine ad un corretto assolvimento degli obblighi di compilazione dei registri di carico e scarico e catasto.

Non sono soggette alla normativa dei rifiuti le attività di manutenzione sui beni di consumo necessarie a permetterne un prolungato uso.

#### E) VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E APPROVAZIONE DI PROGETTI.

Il D.P.C.M. 377/88 prevede la procedura di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di eliminazione, mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra dei rifiuti tossici e nocivi.

Poiché a seguito della nuova classificazione, la categoria dei rifiuti tossici e nocivi è stata sostituita dalla più ampia categoria dei rifiuti pericolosi individuati nell'Allegato D del d. lgs. 22/97 e visto che le norme regolamentari tecniche, che disciplinano la gestione dei rifiuti, rimangono in vigore fino all'adozione delle nuove norme tecniche previste dal d. lgs. 22/97, si ritiene di assoggettare alla V.I.A. Statale esclusivamente impianti di cui al D.P.C.M. 377/88 per rifiuti pericolosi, che in base alla D.I. 27.07.84 erano considerati tossici e nocivi.

Si precisa inoltre che gli impianti di recupero, ancorché di rifiuti pericolosi, non risultano soggetti alle procedure di V.I.A..

Fermo restando che l'attività di recupero di rifiuti non individuati è soggetta ad approvazione di progetto ex art. 27 e autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del d. lgs. 22/97, si ritiene che l'attività di recupero di rifiuti non individuati debba essere soggetta esclusivamente alla autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del d. lgs. 22/97, nel caso in cui gli impianti dove si procede al recupero siano già esistenti e rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a) non siano in origine finalizzati allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti;
- b) siano già stati autorizzati ai sensi della normativa prevista per la realizzazione di impianti industriali o siano già stati approvati ai sensi della normativa sui rifiuti;
- c) non sia necessario apportare loro variazioni strutturali per il recupero dei rifiuti di cui trattasi.

Tali impianti dovranno comunque essere in possesso preventivamente delle necessarie autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 relativamente alla nuova attività di recupero.

#### F) OBBLIGHI DEI GESTORI DI IMPIANTI DI TERZI.

I gestori di impianti di terzi sono soggetti all'iscrizione all'Albo gestori che costituisce abilitazione soggettiva all'esercizio dell'attività.

L'impianto da gestire deve essere in possesso dell'approvazione di progetto ex art. 27 ed autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del D. Lgs. 22/97, rilasciate al titolare dell'impianto.

Il gestore di impianti di terzi deve rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ex art. 28 D. Lgs. 22/97 relative all'impianto che gestisce ed è responsabile della loro inosservanza.

#### G) RIFIUTI PROVENIENTI DALLE STRUTTURE SANITARIE.

Sono rifiuti sanitari pericolosi quelli definiti dall'Allegato D del D. Lgs. 22/97 (codice CER 180103, 180202, 180204).

Pur ritenendo opportuno dare notizia alla Provincia per il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, per tali rifiuti non si applicano le condizioni previste per il deposito temporaneo di cui all'art. 6 comma 1 lettera m) D. Lgs. 22/97 bensì le condizioni previste all'art. 45 comma 1 dello stesso decreto.

Pertanto la durata massima del deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi presso le strutture sanitarie è stabilita in 5 giorni, mentre può raggiungere i 30 giorni se il quantitativo stoccato non supera i 200 l.

In mancanza di una normativa specifica che definisca quali strutture sono soggette alla disciplina sui rifiuti sanitari, essendo stata abrogata la L. 45/89, si ritiene di considerare produttrici di rifiuti sanitari le strutture quali gli ospedali, le case di cura private, i laboratori di analisi cliniche, gli ambulatori nei quali si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali e le residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindrome correlate.

Sono inoltre da considerare produttori di rifiuti sanitari gli studi medici odontoiatrici, gli studi veterinari e le farmacie che effettuano attività di autodiagnostica rapida.

Ai rifiuti prodotti dalle residenze assistenziali e dalle residenze protette non si applicano le disposizioni relative ai rifiuti sanitari in quanto tali strutture sono da considerarsi domicili collettivi per soggetti autosufficienti e non, i quali, qualora necessitino di cure di carattere sanitario non risolvibili tramite l'intervento del medico di base, vengono presi in carico dal presidio ospedaliero. In ogni caso per evitare inconvenienti agli operatori è opportuno raccogliere gli aghi e altri rifiuti taglienti in appositi contenitori con le modalità previste dal DM del 28/9/1990.

In attesa del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 45, comma 4, tenuto conto delle norme transitorie che fanno salvo il DM 25/5/89 ed in base al Catalogo Europeo dei Rifiuti ed all'Allegato D del D. Lgs. 22/97, i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie sono classificati in:

- 1) rifiuti assimilati agli urbani;
- 2) rifiuti sanitari non pericolosi;
- 3) rifiuti sanitari pericolosi;
- 4) rifiuti speciali pericolosi.

Non sono inclusi in questa classificazione i rifiuti radioattivi e gli scarichi fognari in quanto disciplinati da altre normative.

Classificazione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie:

#### G.1) Rifiuti assimilati agli urbani.

Sono i rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di ristorazione, da residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza non infettivi, i rifiuti cartacei, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei locali, i rifiuti prodotti al di fuori del circuito sanitario denunciati con il codice CER 200301 (rifiuti urbani misti).

Sono inoltre i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio denunciati con il codice CER 200201 (rifiuti compostabili provenienti da giardini e parchi).

#### G.2) Rifiuti sanitari non pericolosi.

Sono i rifiuti costituiti da materiale metallico non ingombrante, da materiale metallico ingombrante, vetro per farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi, gessi ortopedici.

Tali rifiuti, denunciabili con il codice CER 180104 e, per gli oggetti da taglio, con il codice CER 180101, qualora non presentino condizioni di pericolosità da un punto di vista infettivo, devono essere recuperati; nel caso in cui non sia possibile il recupero devono essere smaltiti secondo le modalità previste dal DM del 25/5/89.

Sono inoltre rifiuti sanitari non pericolosi le parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue (codice CER 180102).

Appartengono a questa categoria ancora i farmaci scaduti (codice CER 180105) ed i rifiuti provenienti dai laboratori dei servizi sanitari che non presentano caratteristiche di pericolosità.

#### G.3) Rifiuti sanitari pericolosi.

Sono rifiuti in cui il rischio prevalente è quello infettivo.

Sono costituiti da campioni di sangue e loro contenitori, rifiuti provenienti da medicazioni, rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, rifiuti di attività diagnostica terapeutica e di ricerca, rifiuti provenienti da reparti che ospitano pazienti infettivi (CER 180103).

Sono altresì rifiuti sanitari pericolosi i rifiuti provenienti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (CER 180202) e le sostanze chimiche di scarto prodotte da tali attività (CER 180204).

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi, il decreto privilegia l'incenerimento mentre la sterilizzazione degli stessi, finalizzata allo smaltimento in discarica, è prevista in caso di carenza di impianti di incenerimento, previa intesa tra la Regione ed i Ministeri competenti.

Alla luce di quanto esposto non è possibile realizzare nuovi impianti di sterilizzazione fino alla stipula della suddetta intesa.

Gli impianti di sterilizzazione già in attività, con nulla osta regionale, possono continuare ad operare ai sensi delle disposizioni transitorie previste dall'art. 57 del D. Lgs. 22/97.

#### G.4) Rifiuti speciali pericolosi

Appartengono a questa categoria i rifiuti in cui il rischio prevalente è quello chimico.

Sono rifiuti speciali pericolosi i liquidi di sviluppo e fissaggio (CER appartenente alla "classe" 090000) e i rifiuti liquidi di laboratorio che presentano caratteristiche di pericolosità (codice CER 070103, 070104, 070503, 070504, 070703, 070704).

#### G.5) Modalità di recupero

I rifiuti cartacei, i rifiuti vetrosi, i rifiuti da imballaggio, i contenitori in plastica che non presentano condizioni di pericolosità ed i materiali provenienti da attività di giardinaggio possono essere destinati al recupero con le stesse modalità previste per gli urbani.

I vetri destinati al recupero non devono essere contaminati da sostanze pericolose sia da un punto di vista chimico che biologico e non devono contenere quantità apprezzabili di farmaci, in particolare chemioterapici citostatici.

Le pellicole e le lastre fotografiche corrispondenti al codice CER 090107 possono essere conferiti ad impianti di recupero dell'argento.

Non sono considerati rifiuti sanitari quelli provenienti da attività di demolizione o costruzione denunciabili con il codice 170701 (rifiuti misti di costruzioni e demolizioni).

#### H) RECUPERO DI RIFIUTI INDIVIDUATI E APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.P.R. 203/88.

In ordine a quanto stabilito nell'art. 33, comma 7, del D. Lgs. 22/97, si precisa che non sono soggette all'obbligo di domanda di autorizzazione ex art. 15 del D.P.R. 203/88, le variazioni quali-quantitative di emissioni prodotte da impianti che recuperano rifiuti individuati, solo nei casi nei quali non sia prevista l'installazione di nuovi impianti o, in generale, modifica delle strutture.

La procedura di cui al citato art. 33, comma 7, non può inoltre essere applicata nei casi nei quali non siano ancora fissati nelle norme valori limite di emissione da rispettare; tali limiti, conseguentemente, devono essere prescritti in un provvedimento autorizzativo specifico da assumersi ai sensi del citato art. 15 del D.P.R.203/88.

#### I) AUTOSMALTIMENTO.

Fino all'emanazione delle norme tecniche ministeriali non è possibile intraprendere la procedura semplificata dell'autosmaltimento prevista dall'art. 32 D. Lgs. 22/97.

#### L) MISCELAZIONE.

Il divieto di cui all'art. 9 riguarda le attività di miscelazione che impediscono una corretta catalogazione ed identificazione dei rifiuti nonché rendono più difficoltoso e a volte impossibile il loro successivo smaltimento e recupero

E' prevista comunque la possibilità di deroga a tale divieto tramite autorizzazione ex art. 28 D. Lgs. 22/97.

La suddetta deroga può essere autorizzata nei casi in cui la miscelazione diventi funzionale al successivo smaltimento o recupero, nel senso di migliorare le caratteristiche dei rifiuti e far sì che le stesse siano compatibili con le operazioni di cui sopra allo scopo di renderle più sicure.

La miscelazione non può essere effettuata qualora sia finalizzata alla diluizione di sostanze contaminanti contenute nei rifiuti.

Considerato che il D. Lgs. 22/97 fa salve le autorizzazioni ex D.P.R. 915/82, le suddette autorizzazioni al trattamento ed allo stoccaggio di rifiuti che prevedono implicitamente la possibilità di una loro miscelazione, costituiscono di fatto deroga al divieto di miscelazione di cui all'art. 9 comma 2 D. Lgs. 22/97.

#### M) REGISTRI DI CARICO E SCARICO.

Ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 22/97 sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico registrando solo la quantità e qualità dei rifiuti:

- 1) produttori di rifiuti pericolosi;
- 2) produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali;
- 3) produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali di imprese con più di 3 dipendenti;
- 4) trasportatori a titolo professionale;
- 5) intermediari e commercianti che hanno la detenzione dei rifiuti;
- 6) gestori del servizio pubblico.

Sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 22/97 registrando l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione dei rifiuti, la data di carico e scarico e il mezzo di trasporto, il metodo di trattamento impiegato:

- 1) smaltitori;
- 2) recuperatori.

Il registro, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del Registro, deve essere compilato settimanalmente e conservato per 5 anni.

I soggetti di cui al n.1) per produzioni fino a 1 t/a ed i soggetti di cui al n.2) per produzioni fino a 5 t/a possono tenere i registri a mezzo di organizzazioni di categoria o loro società di servizi con annotazione a cadenza mensile.